

## TITOLO V DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

### **art. 85 - Modalità e tempi di applicazione delle disposizioni del PTA - Sintesi riassuntiva**

1. Dalla data di adozione del PTA si applicano, come misure di salvaguardia dell'art.44, comma 1, del DLgs 152/99, previste agli artt. 12, 19, 60 delle presenti norme:
  - le disposizioni del Tit. II riguardanti la classificazione dei corpi idrici significativi, la determinazione degli obiettivi di qualità ambientale, l'individuazione del programma di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, disposizioni che restano in vigore fino all'adozione da parte dei PTCP dei provvedimenti loro attribuiti ai sensi della LR 3/99;
  - le disposizioni del Tit. IV, Cap. 1, che riguardano la regolamentazione dei rilasci rapportati al Deflusso minimo vitale.
  
2. Dalla data di approvazione del PTA si applicano le disposizioni riguardanti la gestione e la regolamentazione di attività non comportanti ricadute di carattere urbanistico/edilizio, e cioè:
  - la disciplina degli scarichi (di cui al Tit. III, Cap. 1);
  - la disciplina relativa alle zone vulnerabili dai nitrati, alle attività di utilizzazione agronomica, alle aree di pertinenza dei corpi idrici (di cui al Tit. III, Cap. 2, 3, 4);
  - le misure di tutela per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e per le zone soggette a fenomeni di siccità (di cui al Tit. III, Cap. 5, 6);
  - le misure per il risparmio idrico e le misure per il riutilizzo delle acque reflue recuperate (di cui al Tit. IV, Cap. 2, 3);
 fermo restando che le disposizioni delegate a specifiche direttive regionali saranno applicate successivamente alla emanazione delle medesime.
  
3. Dalla data del recepimento del PTA negli strumenti generali e settoriali della LR 20/2000 si applicano le disposizioni relative alla tutela delle acque destinate al consumo umano ricomprese nel Tit. III, Cap. 7.
 

Le disposizioni del PTA vengono recepite dai PTCP attraverso:

  - l'adeguamento dei PTCP (e dei PIAE, che dei PTCP costituiscono "parte" ai sensi dell'art.23 della LR 7/2004) al PTA nei termini e nei tempi stabiliti dalle presenti norme (art.10, comma 2; art.48, comma 1);
  - gli adempimenti delegati ai PTCP dal PTA, in tempi successivi alla approvazione del PTA, secondo quanto disposto dalle presenti norme (art.11 e art.48, comma 2);
 fermo restando che per gli aspetti oggetto di specifiche direttive regionali vanno applicate le disposizioni da queste previste.
 

Successivamente all'adeguamento dei PTCP e dei PIAE al PTA, i Comuni sono tenuti a recepirne le prescrizioni nei loro strumenti di pianificazione urbanistica generale e nei PAE (art.10), dando quindi concreta attuazione alle disposizioni del PTA nel settore urbanistico.
  
4. In attesa dell'adeguamento al PTA degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, provinciali e comunali, nelle aree di ricarica individuate nella Tav. 1 e nelle zone di protezione delle acque superficiali individuate nella Fig. 1.18 del par. 1.3.4.3.3 della Relazione Generale va garantita la salvaguardia del PTA prevista all'art.13 delle presenti norme (salvaguardia degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prevista dall'art. 12 della LR 20/2000).
  
5. I procedimenti di approvazione degli adeguamenti al PTA dei piani generali e dei piani settoriali e degli adempimenti delegati dal PTA ai PTCP sono i procedimenti previsti dalla LR 20/2000 o da specifiche disposizioni in merito.

**art. 86 - Contributi del PTCP al perfezionamento e alle integrazioni o modifiche del PTA**  
**Sintesi riassuntiva**

1. Rientrando il PTCP, ai sensi dell'art.113 della LR 3/99 tra gli "strumenti della pianificazione in materia di tutela e uso della risorsa idrica" ed essendo di competenza delle Province "il rilevamento ... delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, nonché la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali" (art.111 della medesima legge), la determinazione degli "obiettivi di qualità ... nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dallo Stato" e l'individuazione delle "azioni e degli interventi necessari ... per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dalla pianificazione regionale per l'uso e la tutela dei corpi idrici" (art.115 della medesima legge), il PTA attribuisce al PTCP, o a specifico stralcio del PTCP, la competenza sui contenuti del Tit. II, Cap. 1 (Programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici), delle presenti norme.
2. Spettano al PTCP, in relazione ai temi del precedente comma 1:
  - a) l'approfondimento conoscitivo dei dati di base nonché il loro aggiornamento;
  - b) l'approfondimento conoscitivo delle specificità del territorio provinciale, se opportuno articolato per singoli bacini idrografici e dove necessario in concorso con le province limitrofe;
  - c) la predisposizione di misure supplementari rispetto a quelle previste dal PTA, relative agli ambiti di cui alla precedente lett. b), individuate tra quelle ricomprese nell'apposito elenco della Relazione generale (par. 3.6).
3. Il processo di approfondimento conoscitivo e programmatico del precedente comma 2 deve essere condotto attraverso le metodologie di analisi utilizzate dal PTA e deve prevedere il rispetto degli obiettivi di qualità (ambientali e per specifica destinazione) e dell'equilibrio del bilancio idrico e l'applicazione del complesso di disposizioni relative alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica oggetto dei Tit. III e IV delle presenti norme. Fino all'adozione da parte delle Province di specifico stralcio del PTCP relativo ai contenuti di cui al precedente comma 1, sono efficaci le disposizioni del Tit. II delle presenti norme.
4. Il PTCP entro 12 mesi dalla approvazione del PTA deve adeguarsi alle disposizioni del PTA relative alle aree di ricarica delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e alle zone di protezione delle acque superficiali (di cui al Tit. III, Cap. 7) attraverso la trasposizione cartografica in scala operativa delle perimetrazioni della Tav.1 e della Fig. 1.18 del par. 1.3.4.3.3. della Relazione Generale, e il recepimento delle disposizioni del PTA come riferimento vincolante per le prescrizioni riguardanti le trasformazioni territoriali di competenza del PTCP. Il PTCP definisce le modalità e i termini per il recepimento delle disposizioni da parte dei Comuni.
5. Il PTCP individuerà in fasi successive le aree di ricarica delle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano, le emergenze naturali della falda e le zone di riserva (di cui al Tit. III, Cap. 7) secondo la metodologia indicata dal PTA, e le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto dei punti di prelievo delle acque destinate all'uso umano secondo la metodologia indicata dalla Direttiva apposita. Il PTCP definisce le modalità e i termini per il recepimento delle disposizioni da parte dei Comuni.
6. Le Province possono prevedere modifiche e integrazioni alla disciplina per la tutela delle acque successivamente ad approfondimenti conoscitivi che individuino la presenza di fattori nuovi o di modificate condizioni ambientali o che si basino su più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche. Gli approfondimenti conoscitivi devono essere condotti con

metodologie condivise con la Regione. Le modifiche al PTCP relative alla disciplina per la tutela delle acque, conseguenti a tali approfondimenti conoscitivi, sono approvate con la procedura dell'art.27 della LR 20/2000; l'approvazione da parte del Consiglio provinciale costituisce modifica al PTA.

**art. 87 - Autorità di bacino e PTA**

1. Le Autorità di bacino, che per la formazione del PTA hanno esercitato le competenze di cui ai commi 2 e 5 dell'art.44 del DLgs 152/99, successivamente alla approvazione del PTA coordinano le misure per la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici previste dal PTA con le altre disposizioni derivanti dai piani stralcio del Piano di Bacino, in riferimento al bacino idrografico di loro competenza, e, se necessario, in riferimento ai singoli sottobacini costituenti il bacino idrografico.
2. Le Autorità di bacino concorrono a successivi aggiornamenti del PTA per gli aspetti e nelle forme indicate dalle presenti norme.

**art. 88 - Verifica della attuazione e della efficacia del PTA**

1. La verifica della attuazione e della efficacia delle disposizioni del PTA è effettuata attraverso un monitoraggio periodico che ha lo scopo di:
  - registrare l'attuazione delle misure e delle opere previste;
  - verificare, attraverso idonei indicatori, l'efficacia delle misure messe in atto sulle dinamiche ambientali in rapporto agli obiettivi del PTA;
  - individuare la eventuale necessità di interventi correttivi nella strategia di piano.

.....